

RIEPILOGO NORMATIVO RIGUARDANTE I REQUISITI RICHIESTI AI PROFESSIONISTI PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI MINISTERIALI PER LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INCENDI EX D.LGS. 139/2006

Il Decreto del Ministero dell'Interno 7 Giugno 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 Giugno 2016), che modifica il D.M. 5 Agosto 2011, stabilisce per i professionisti, al fine di mantenere l'iscrizione negli elenchi ministeriali, l'obbligo di effettuare **ogni cinque anni** corsi e seminari di aggiornamento della durata complessiva di almeno 40 ore in materia di prevenzione incendi. Più precisamente:

- i seminari devono essere monotematici, a carattere informativo e possono essere seguiti fino a totalizzare non più del 30% del monte ore complessivo previsto nei cinque anni, quindi per non più di 12 ore;
- i corsi possono affrontare più argomenti, devono concludersi con il superamento di un test finale ed essere seguiti fino a totalizzare almeno 28 ore.

Il termine dei cinque anni decorre:

- a) dalla data di iscrizione negli elenchi;
- b) dalla data di riattivazione dell'iscrizione stessa in caso di sospensione per l'inadempienza nell'aggiornamento obbligatorio;
- c) dalla data di entrata in vigore del Decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi.

Pertanto **gli iscritti agli elenchi che hanno effettuato le 40 ore di aggiornamento obbligatorio** per il primo "quinquennio di riferimento" **entro la scadenza del 27 Agosto 2016, da tale data dovranno far decorrere il nuovo quinquennio di aggiornamento** necessario a conservare il ruolo di professionista antincendio.

Invece **gli iscritti che non hanno completato l'aggiornamento obbligatorio entro tale scadenza** e sono stati quindi temporaneamente sospesi dagli elenchi con l'interdizione all'esercizio delle prestazioni riservate ai professionisti antincendio, **dovranno frequentare i corsi e i seminari sino ad avvenuto adempimento per poter riattivare l'iscrizione.**